

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 01.06.20418

(appendice al regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi)

Indice:

Art. 1. Ambito di applicazione

Art. 2 Principi di autonomia e indipendenza

Art. 3 Composizione della avvocatura comunale e criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi

Art. 4 Incompatibilità

Art. 5 Funzioni

Art. 6 Organizzazione del servizio

Art. 7 Consegna atti

Art. 8 Relazioni interne

Art. 9 Convenzioni

Art. 10 Trattamento economico

Art. 11 Sentenze favorevoli

Art. 12 Compensi professionali

Art. 13. Fondo Avvocatura

Art. 14 Limite complessivo dei compensi

Art. 15 Documenti sottratti all'accesso

Art. 16 Pratica professionale

Art. 17 Rinvio

ARTICOLO 1 – Ambito di Applicazione

Il Presente regolamento, che costituisce parte integrante del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, disciplina le attività le funzioni e la gestione dei rapporti e delle relazioni dell’avvocatura comunale formalmente istituita presso il Comune di Roseto degli Abruzzi.

L’Avvocatura Comunale provvede alla tutela dei diritti e degli interessi dell’Amministrazione comunale secondo le norme di legge e secondo quelle contenute nel presente regolamento.

ARTICOLO 2 – Principi di Autonomia e Indipendenza

Nell’ambito delle proprie competenze, l’attività della Avvocatura è informata ai principi di autonomia e indipendenza come previsto dalla legge professionale vigente.

Gli Avvocati sono collocati nella struttura dell’ente nell’ambito del Servizio Affari generali e sono sottoposti al Segretario Generale ovvero ad un dirigente sotto il profilo della gestione del rapporto di lavoro del personale.

Gli Avvocati operano in condizioni di esclusività ed autonomia affinché venga assicurato il libero esercizio della attività professionale. I medesimi esplicano i propri compiti difensivi, nel rispetto della professionalità e dignità della professione forense con estraneità rispetto all’apparato amministrativo e burocratico; non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica rispetto ai Dirigenti nell’espletamento della attività forense e ad essi non possono essere affidate attività di gestione amministrativa.

Il Sindaco esercita la rappresentanza legale in giudizio.

Il Sindaco rappresenta l’Amministrazione nei giudizi e conferisce il relativo mandato all’Avvocato comunale, previa consultazione dello stesso.

L’Avvocato risponde al Legale rappresentante dell’Ente nell’adempimento del mandato professionale, pur relazionandosi direttamente con i dirigenti dei servizi per la acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili ai fini dell’esecuzione del mandato ed al Dirigente di riferimento, fermi restando i vincoli derivanti dal rapporto di lavoro.

ARTICOLO 3 – Composizione della avvocatura comunale e criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi

L’Avvocatura è costituita da Avvocato iscritto per conto dell’Ente nell’elenco speciale dell’Albo degli avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni.

L’Avvocatura si occupa della trattazione degli affari consultivi e contenziosi inerenti le materie civile, amministrativa e tributaria, e alla trattazione degli affari consultivi e contenziosi inerenti le materie tributarie, locative, le azioni volte al recupero dei crediti dell’Amministrazione, nonché le azioni volte alla difesa dell’Ente in sede penale.

Il dipendente chiamato a svolgere le funzioni di Avvocato è inserito nella dotazione organica del Comune nel profilo professionale di Avvocato – categoria D3.

L’Avvocatura comunale si avvale del necessario supporto di collaborazione costituito da un adeguato numero di personale amministrativo per lo svolgimento dell’attività non professionale, da essa funzionalmente dipendente.

L’Amministrazione garantisce all’Avvocatura la strumentazione tecnica, di studio, di aggiornamento professionale continuo ai sensi della normativa vigente, nonché di supporto, necessaria per l’esercizio dell’attività professionale, il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato al tipo ed alla quantità di affari affidati all’ufficio.

ARTICOLO 4 – Incompatibilità

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali si applicano all’Avvocato Comunale, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Legge professionale vigente, la disciplina normativa sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nonché il codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed il codice di comportamento vigente per il Comune di Roseto degli Abruzzi.

ARTICOLO 5 – Funzioni

All’Avvocatura sono assegnate funzioni sia in ambito di contenzioso sia in ambito consultivo ed in particolare:

- Rappresenta, in via esclusiva e assiste in giudizio il Comune nelle cause, sia attive che passive, in materia civile, amministrativa, tributaria e penale, instaurate avanti ai competenti organi di giurisdizione;
- Esprime pareri, non vincolanti, in merito alla promozione, abbandono, rinuncia di vertenze ovvero in merito alla definizione delle medesime mediante transazione giudiziale o stragiudiziale;
- Predisporre transazioni giudiziali, in accordo con i Servizi interessati o esprime pareri, non vincolanti, sui medesimi atti redatti da altri Servizi;
- Svolge ogni altra attività di carattere stragiudiziale, in particolare consulenza legale agli Organi Istituzionali e direzionali dell’Ente con la formulazione di pareri legali a carattere non vincolante per i destinatari;

- Suggerisce provvedimenti in relazione a fatti che possono provocare lite ed, in particolare, segnala l'opportunità di intervenire in autotutela;
- Al di fuori dei casi in cui la responsabilità della Amministrazione è coperta da garanzia assicurativa, l'Avvocatura procede, ove possibile ed opportuno, ad una definizione bonaria delle controversie ed al recupero delle somme eventualmente dovute all'Amministrazione (transazioni, recupero dei crediti per i quali non è attivabile procedimento di ingiunzione fiscale, istanze di ammissione al passivo dei fallimenti).

L'Avvocato esercita le proprie funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni per le quali è abilitato.

L'Avvocato potrà essere affiancato da uno o più avvocati liberi professionisti, specialisti nel settore o docenti universitari, previa determinazione del dirigente a cui sono affidati i compiti di direzione dell'Avvocatura:

- nelle cause di particolare complessità;
- nei casi che necessitano di particolare specializzazione non presente all'interno dell'Avvocatura;
- nei casi in cui i carichi di lavoro assegnati all'avvocato non consentano lo svolgimento di una pratica con adeguata competenza conformemente a quanto previsto dal Codice deontologico forense;
- su richiesta della Giunta Comunale.

Nei casi di cui al paragrafo precedente oppure in fattispecie in cui sia incompatibile o inopportuna la difesa da parte dell'avvocato dell'ente, il Dirigente a cui sono affidati i compiti di direzione dell'Avvocatura potrà affidare l'incarico a legali esterni.

Con determinazione del Dirigente a cui sono affidati i compiti di direzione dell'Avvocatura verranno nominati altresì gli avvocati esterni codifensori nell'ipotesi in cui la vertenza sia o debba essere radicata presso uffici giudiziari situati in un foro diverso da Teramo.

L'Avvocatura, di concerto con i Dirigenti competenti per materia, può sempre nominare periti di parte esperti, sia interni che esterni all'Amministrazione, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, con incarico formalizzato dal dirigente.

Il Sindaco e i Dirigenti possono richiedere pareri non vincolanti all'Avvocatura su questioni giuridiche complesse; la richiesta di parere deve essere redatta in forma scritta, deve essere corredata della documentazione utile e da una relazione in ordine ai fatti che hanno determinato la richiesta stessa.

Qualora venissero richiesti pareri non aventi il requisito della "complessità", perché rientranti in attività ordinaria del servizio richiedente, il Dirigente del Servizio Avvocatura provvede a restituire al richiedente l'istanza.

Su richiesta del Segretario Generale o dei singoli Dirigenti, l'Avvocatura, compatibilmente con l'esigenza di rispettare le scadenze processuali, può esaminare clausole suscettibili di approfondimento giuridico contenute in schemi contrattuali e in bozze di regolamento.

L'Avvocatura, di regola e compatibilmente con il rispetto degli adempimenti processuali, esprime il proprio parere nel termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, salvo termini più brevi per ragioni di urgenza; il termine potrà essere maggiore e verrà comunicato al richiedente, nel caso di materie particolarmente complesse o qualora si debba procedere ad un'integrazione di documenti, relazioni o specifiche tecniche da parte del richiedente.

ARTICOLO 6 – Organizzazione del servizio

All'Avvocato sono assegnati, fra gli altri, i seguenti compiti:

- emanazione delle direttive organizzative inerenti la trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
- organizzazione delle attività dell'ufficio (assegnazione al personale dei compiti, con le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari) e di vigilanza e controllo sull'operato;
- attività di promozione di esame e decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo;
- segnalazione di eventuali carenze regolamentari e statutarie nonché di problemi interpretativi che sorgano nel corso dell'attività di studio al fine di suggerire le apposite modifiche o azioni conseguenti.

L'Avvocato nello svolgimento della propria attività di avvocato conforma il proprio comportamento ai doveri e al codice deontologico come previsto dalla vigente Legge professionale.

Alla segreteria amministrativa dell'Avvocatura sono assegnati i seguenti compiti:

- Ricevere tutti gli atti giudiziari trasmessi all'Avvocatura e notificati al legale rappresentante dell'Ente;
- Detenere l'archivio di tutti gli atti dell'ufficio legale;
- Provvedere alla fascicolazione ed all'aggiornamento della posizione di tutti i giudizi pendenti;
- Curare la gestione informatica e cartacea di ogni giudizio sin dalla notifica dell'atto introduttivo;

- Occuparsi della corrispondenza informativa con gli uffici competenti;
- Tenuta e Spedizione dei documenti che guardano l'Avvocatura.

L'Avvocatura dispone di anticipazioni di risorse finanziarie per far fronte alle spese indispensabili per assicurare il regolare esercizio della attività forense, tra le quali:

- l'iscrizione a ruolo delle cause
- la costituzione in giudizio
- il pagamento del contributo unificato
- le spese di mediazione obbligatoria
- l'acquisto dei valori bollati e dei diritti di cancelleria.

ARTICOLO 7 – Consegna atti

Al fine di consentire all'Avvocato la tempestiva costituzione in giudizio, l'Ufficio protocollo, competente a ricevere la notifica degli atti giudiziari, provvede a trasmetterli agli Uffici dell'Avvocatura entro lo stesso giorno di ricevimento degli stessi.

ARTICOLO 8 – Relazioni interne

I singoli Uffici sono tenuti a fornire all'Avvocatura, nei tempi da essa indicati, apposita relazione contenente tutti i chiarimenti, documenti e le notizie utili ai fini della predisposizione degli atti difensivi nonché i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle controversie ed a comunicare tempestivamente ogni successiva notizia inerente le stesse.

ARTICOLO 9 – Convenzioni

L'Avvocatura può fornire assistenza legale ad altri comuni, previa stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con la quale vengono stabiliti i rapporti nonché gli oneri a carico dei contraenti.

Ai Comuni convenzionati l'Avvocatura può fornire, previa autorizzazione del Comune, pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative alla loro attività con espresso divieto di fornire assistenza legale e pareri nei casi di conflitto di interessi anche solo potenziale nei confronti dell'Amministrazione.

Le prestazioni di cui ai precedenti commi possono essere svolte solo qualora non vi sia documento con la normale attività dell'Avvocatura svolta a favore del Comune di Roseto degli Abruzzi.

Con le stesse modalità di cui ai precedenti commi l'Avvocatura può effettuare il servizio di domiciliazione presso le autorità giudiziarie con sede in Teramo a favore esclusivamente di altri Enti locali, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

ARTICOLO 10 - Trattamento Economico

All'Avvocato Comunale, a norma dell'articolo 27 del CCNL del comparto regioni - autonomie locali siglato in data 14.09.2000 e di ogni altra normativa vigente in materia, sono espressamente riconosciuti dall'Amministrazione i compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente in controversie (patrocinate dall'Avvocatura comunale) giurisdizionali civili, amministrative, tributarie e penali, entro i limiti sotto disposti.

Al dipendente compete il trattamento economico relativo alla categoria di inquadramento, la retribuzione di posizione e di risultato di cui al CCNL 31.3.1999, ove previste.

La retribuzione di risultato di cui all'art. 10 CCNL 31.3.1999, erogata per ogni anno è correlata ai compensi professionali riconosciuti, secondo quanto specificatamente stabilito nel Contratto Integrativo Decentrato vigente.

I compensi professionali sono dovuti al personale inquadrato nel profilo professionale di avvocato assegnato all'avvocatura comunale di Roseto degli Abruzzi ed iscritto nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati.

I compensi di natura professionale di cui al primo capoverso sono attribuiti relativamente a cause, passate in decisione o transatte nel periodo compreso tra la data di presa in servizio, anche in prova, e la data di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio presso l'avvocatura comunale, anche se successivamente riscossi.

S'intende per passaggio in decisione di una causa il giorno in cui viene tenuta l'udienza di discussione o spedizione a sentenza oppure, nei casi previsti, il giorno di scadenza del deposito delle ultime memorie o comparse. In caso di giudizi definiti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro spettano all'Avvocato i compensi per le fasi di giudizio per le quali lo stesso ha espletato attività professionale. Per i giudizi conclusi con condanna alle spese, diritti ed onorari della parte avversa, l'Avvocatura provvederà a richiedere alla

controparte anche gli oneri riflessi che restano a carico della parte soccombente alla stregua delle altre imposte (IVA e CPA).

ARTICOLO 11 – Sentenze Favorevoli

I compensi professionali sono dovuti solo a seguito di provvedimenti giurisdizionali che, in ogni fase del procedimento ed in ogni grado, anche d'appello, lascino sostanzialmente intatto l'atto, la situazione in essere, o, comunque, definiscano la vertenza con esito sostanzialmente favorevole per l'Ente, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato del contenzioso.

In particolare per sentenze favorevoli debbono intendersi:

- a) Provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Ente che pronunciano nel merito della controversia, comunque denominati (a mero titolo esemplificativo: sentenze definitive e non definitive, decreti, decreti ingiuntivi, ordinanze, ordinanze di assegnazione somme nelle procedure esecutive presso terzi, ordinanze di convalida dello sfratto e di intimazione al pagamento di somme, transazioni a seguito di sentenza favorevole a norma di legge, ecc.) a cognizione piena, sommaria, o cautelare, emessi da qualunque autorità giurisdizionale;
- b) Provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciando nel merito della controversia, abbiano definito la causa in senso favorevole all'Ente, lasciando intatto nella sostanza il provvedimento comunale eventualmente impugnato (a mero titolo esemplificativo: provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione, l'incompetenza del giudice adito, l'irricevibilità, l'inammissibilità, l'improcedibilità del ricorso, il difetto di legittimazione ad agire, l'estinzione del giudizio, la rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, la perenzione, la cessazione della materia del contendere, ecc.).

ARTICOLO 12- Compensi Professionali

I compensi professionali sono riconosciuti dall'Amministrazione e corrisposti sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali in cui la Controparte del Comune è condannata al pagamento delle spese di giudizio, sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali che, pur favorevoli all'Ente, dispongono la compensazione totale o parziale delle spese di giudizio tra le parti.

Le somme erogate agli avvocati a titolo di compensi professionali sono da considerarsi comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

In caso di sentenze favorevoli per il Comune che pongono a carico della controparte soccombente le spese e le competenze di lite, l'ammontare dei compensi professionali spettanti all'avvocato è quello determinato dal Giudice, escluse le quote relative alle spese borsuali liquidate; nel caso di sentenze favorevoli per il Comune, con compensazione totale o parziale delle spese, la liquidazione dei compensi viene effettuata sulla base della notula predisposta dall'avvocato, redatta secondo il Regolamento Ministeriale vigente, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) Per le cause di valore determinato si applicano, per ogni fase in cui si articola il processo, gli importi indicati nelle tabelle allegate al regolamento Ministeriale del 10/03/2014, n. 55 e nell'art. 6 del medesimo Regolamento e successive eventuali modifiche;
- b) Le cause di valore indeterminabile, si applica la media tra gli importi base dei due scaglioni di riferimento di cui all'art.5, comma 6, del Decreto Ministeriale 10.03.2014, n.55 e successive eventuali modifiche;
- c) Le cause di valore indeterminabile: in conformità a quanto disposto dall'art.5, comma 6, del Decreto Ministeriale 10/03/2014, n.55, qualora la causa di valore indeterminabile, in base a motivata valutazione, risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola entro lo scaglione fino ad € 520.000,00.

In caso di sentenze favorevoli per il Comune per le quali gli avvocati comunali siano stati affiancati per la difesa da avvocati esterni: il riconoscimento delle competenze professionali è corrisposto nella misura massima del 50% della somma risultante dalla parcella professionale elaborata secondo i criteri di cui ai punti precedenti purché l'avvocato dell'ente abbia concorso alla redazione degli atti giudiziari ed alla attività connessa. Diversamente nulla sarà dovuto al professionista dell'ente. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato a uno o più avvocati esterni per esigenze di domiciliazione della causa, cui consegua la mera sottoscrizione degli atti e/o la mera presenza alle udienze.

Nel caso in cui la parte soccombente condannata non provveda al versamento delle spese, compete all'Avvocatura attivare le procedure di recupero di tali somme nell'interesse del Comune.

ARTICOLO 13- Fondo Avvocatura

Il Bilancio Comunale, nell'ambito del capitolo a cui sono imputate le spese del personale di cui all'art.15 del CCNL, definisce annualmente il fondo a cui imputare le spese per i compensi professionali derivanti da sentenze favorevoli con compensazione delle spese.

La costituzione del fondo è definita nel rispetto dei tetti stabiliti dall'art.9, c.6 del D.L. 24/06/2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114) e s.m.i.. 11

ARTICOLO 14 – Limite complessivo dei compensi

A norma dell'art. 9, comma 7, del D.L. 24/06/2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114) e s.m.i., attualmente, il limite complessivo dei compensi, per cause favorevoli con compensazione o con spese poste a carico della controparte, per ogni avvocato, non potrà essere superiore al suo trattamento economico complessivo.

ART. 15 - Documenti sottratti all'accesso

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- a) pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratti all'accesso i rapporti e gli atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e tributaria.

ARTICOLO 16 - Pratica Professionale.

Presso le Sezioni dell'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammesso agli esami di Stato.

ARTICOLO 17 - Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nella legge professionale.